

REGOLAMENTO DELLA LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

**Approvato dal Consiglio Federale in data 30 luglio 2012
Modificato dal Consiglio Federale in data 12 novembre 2012
Modificato dal Consiglio Federale in data 20 e 31 maggio
2013 e dal Comitato Esecutivo in data 11 giugno 2013.**

Art. 1 - Iscrizione alla Confederazione

Si possono liberamente iscrivere al Movimento, conseguendo la qualifica di Socio, tutti i maggiorenni che si impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal vigente Statuto.

I Soci appartengono a due qualifiche differenti:

Soci Ordinari-Militanti;

Soci Sostenitori.

I Soci minorenni, se autorizzati anche da uno dei genitori, potranno essere iscritti solo come Soci Sostenitori.

E' intrasmissibile la quota o contributo associativo che deve essere versata direttamente dal Socio.

La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, anche senza giusta causa, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex-Socio o dei suoi eredi.

Art. 2 - Soci Sostenitori

I Soci Sostenitori non vantano alcun diritto di voto, né diritto alla candidatura alle cariche interne al Movimento, né il dovere di partecipazione alla sua vita attiva. Essi sono iscritti nell'apposito libro tenuto dal Segretario Provinciale e possono essere depennati dal Libro Soci, con deliberazione motivata inappellabile del Consiglio Direttivo Provinciale.

La richiesta di riammissione al Movimento, presentata dalla Sezione al Consiglio Provinciale, Nazionale o Federale, è di competenza rispettivamente del Consiglio Nazionale, Federale o del Comitato Disciplinare e di Garanzia.

La sezione che rilascia la tessera da sostenitore a un socio non residente nel territorio di competenza non potrà registrare l'iscrizione prima di aver consultato la Sezione dove il richiedente risulta residente.

La tessera da socio sostenitore può essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno.

Art. 3 - Soci Ordinari Militanti

I Soci Ordinari-Militanti godono dei diritti e dei doveri come da art. 33 dello Statuto.

La qualifica di Socio Ordinario Militante impegna il Socio a non avvalersi di nominati, amministratori pubblici o eletti nelle liste della Lega Nord al fine di conseguire vantaggi illegittimi per sé o per altri che non siano quelli specifici dell'interesse pubblico. Il verificarsi di tali situazioni, fermo restando altre responsabilità civili o penali, deve avere come conseguenza l'espulsione dal Movimento per opera dell'Organo competente.

La qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito, Movimento Politico o liste civiche non autorizzate dall'organo competente oppure ad associazioni segrete, occulte o massoniche o ad associazioni e fondazioni dichiarate incompatibili dal Consiglio Federale.

Il verificarsi di tale incompatibilità comporta la cancellazione d'ufficio dell'associato dai Libri Sociali.

I Soci ordinari militanti devono essere iscritti alle sezioni comunali dove svolgono la militanza attiva e volontaria.

In assenza di un regolare trasferimento di iscrizione (art. 6) la prima tessera da Socio Ordinario Militante e le successive rinnovate, potranno essere rilasciate solo dalla Sezione Comunale che ha rilasciato la tessera precedente.

Il Consiglio Nazionale, in caso di inerzia o di mancata osservanza delle norme statutarie, interviene ai sensi dell'art. 35 dello Statuto.

Art. 4 - Gestione del tesseramento

All'atto del pagamento della quota associativa da parte del Socio, la sezione consegna la relativa tessera. Nel caso di Socio Ordinario Militante oltre alla tessera dovrà essere consegnata copia del Regolamento e dello Statuto Federale.

Il solo pagamento della quota non corrisponde all'effettivo tesseramento.

E' auspicabile che, in ogni sezione locale, il rapporto tra Soci Ordinari Militanti e Soci Sostenitori, sia 1 (uno) SOM ogni 3 (tre) sostenitori.

L'Ufficio del Responsabile della Commissione Regolamenti e del Tesseramento vigila sulla regolare distribuzione delle nuove tessere.

Le tessere dell'anno precedente, entro il 30 marzo dell'anno successivo, dovranno essere restituite da parte dell'equivalente Ufficio Tesseramento Nazionale all'Ufficio Tesseramento Federale. Le tessere mancanti, per le quali non sarà fornita valida giustificazione, saranno addebitate alla Segreteria Provinciale di competenza per un importo pari alla quota associativa minima corrispondente.

Art. 5 - Modalità di acquisizione della Militanza

a) I Soci Sostenitori possono acquisire la qualifica di Socio Ordinario Militante, solo dopo aver svolto un periodo di militanza attiva e volontaria della durata di non meno di dodici mesi. Trascorso tale periodo, devono presentare domanda alla Sezione Comunale in cui sono iscritti.

b) La domanda dovrà rimanere esposta per venti giorni presso la sede della Sezione Comunale o, quando la sezione sia priva di sede, presso la Sede di livello immediatamente superiore competente per territorio. Al termine del periodo di esposizione ed entro i successivi quindici giorni, la domanda, corredata del parere del Consiglio Direttivo della Sezione Comunale, dovrà essere inviata al Consiglio Direttivo Provinciale, Circostrizionale e Nazionale competenti per territorio, a mezzo fax o e-mail al fine di certificare la data di inoltro.

c) Il Consiglio Direttivo Provinciale, sentito il parere del Consiglio Circostrizionale, deve pronunciarsi in merito all'accettazione della domanda dandone comunicazione alla sezione cittadina richiedente, entro quarantacinque giorni dalla data di

ricevimento della stessa. In assenza di comunicazione, la domanda inevasa si intende accettata.

d) Il Consiglio Direttivo Provinciale, con apposita delibera motivata, può accogliere richieste di acquisizione di qualifica di Socio Ordinario-Militante, anche in presenza di pareri negativi espressi dal Consiglio Direttivo di Sezione Comunale o Circostrizionale.

e) Per il calcolo dei limiti temporali di cui sopra, non si deve considerare il mese di agosto.

f) Per aver diritto alla presentazione della domanda per l'acquisizione della qualifica da militante, l'iscritto deve essere in possesso della tessera da Socio Sostenitore dell'anno corrente.

g) Il passaggio di militanza non costituisce rinnovo del tesseramento. All'atto del rilascio della tessera da SOM, deve essere verificato, da parte del Segretario di Sezione, il possesso della tessera da sostenitore dell'anno in corso.

h) I Soci Sostenitori che hanno ottenuto la qualifica di militante vengono iscritti nel libro dei Soci Ordinari-Militanti, tenuto dal Segretario Provinciale. Ove esistono le Circostrizioni, i Soci sono elencati in base a tale ripartizione.

i) Entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto passaggio alla qualifica di SOM, gli interessati devono integrare la loro quota di iscrizione al Movimento, versando la differenza sino all'importo stabilito per l'anno in corso.

l) Le delibere di passaggio da Socio Sostenitore a Militante, dovranno essere bloccate nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento dei Congressi ad ogni livello (Federale, Nazionale, Provinciale, Circostrizionale e Comunale). Nel caso in cui la convocazione venga effettuata con un termine inferiore ai trenta giorni, avranno diritto a parteciparvi solo ed esclusivamente i Soci Ordinari Militanti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, in regola con il tesseramento con trenta giorni d'anticipo rispetto alla data di convocazione dei Congressi.

Art. 6 - Trasferimento di iscrizione dei Soci Ordinari Militanti

La deliberazione circa i trasferimenti di iscrizione di un SOM da una Sezione ad un'altra o da una Circostrizione ad un'altra, appartenenti alla stessa Provincia, spetta al Consiglio Provinciale, sentiti i pareri delle Circostrizioni e/o delle Sezioni interessate.

I trasferimenti di iscrizione di un SOM da una Provincia ad un'altra necessitano dell'assenso deliberato dal Consiglio Nazionale, sentiti i pareri delle due province interessate.

I trasferimenti di iscrizione da una Sezione Nazionale ad un'altra necessitano dell'assenso della Sezione Nazionale di provenienza e della delibera di accettazione della Nazione ricevente.

Copia della delibera di trasferimento deve essere inoltrata all'Ufficio Tesseramento Federale.

Art. 7 - Anzianità di militanza necessaria per le candidature interne

L'anzianità di militanza necessaria per poter presentare la propria candidatura alle cariche interne del Movimento o alle elezioni in qualità di delegato, va calcolata a partire dalla data di trasmissione della domanda per l'acquisizione della qualifica di Socio Ordinario-Militante di cui all'art. 5 comma b) del presente Regolamento. In mancanza di una data certa fa testo la data di accoglienza della domanda da parte del Direttivo Provinciale.

La candidatura alle cariche interne al Movimento è subordinata al decorso dei seguenti termini temporali:

- centottanta giorni, per le cariche a livello di Sezione Comunale e di Circostrizione;

- un anno, per le cariche a livello Provinciale;
- tre anni, per le cariche a livello Nazionale;
- cinque anni per le cariche a livello Federale. Tranne che per la carica di Segretario, Presidente o componente del Comitato Amministrativo Federale per i quali sono richiesti 10 anni di militanza.

I limiti temporali di cui sopra, che devono essere raggiunti con una militanza consecutiva ed ininterrotta, non si applicano qualora si tratti di cariche o ruoli ricoperti di diritto. E' facoltà dei singoli Direttivi Nazionali di accrescere l'anzianità di militanza per accedere alle cariche interne al Movimento (Sezione, Circoscrizione, Provincia).

Sono fatte salve le disposizioni relative ai casi di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all'Art. 17 del presente Regolamento.

In presenza di situazioni particolari, il Consiglio Federale potrà variare i limiti temporali di cui sopra indicati.

Art. 8 Modalità di votazione in presenza di candidatura unica

In occasione di assemblee o congressi a qualsiasi livello, in presenza di un solo candidato alla carica di Segretario, si dovrà procedere con voto segreto. Tranne nel caso in cui la stessa assemblea deliberi diversamente.

Il candidato sarà considerato validamente eletto solo nel caso in cui ottenga il voto favorevole del 50% più uno dei voti validamente espressi.

Art. 9 - Il Controllo sui Membri del Movimento

Premesso che l'attività del Movimento si basa prevalentemente sull'impegno dei Militanti e che tale impegno costituisce dovere di ciascun Socio Ordinario Militante, coloro che ricoprono incarichi elettivi e di nomina politica retribuita, hanno il dovere morale di dedicare il tempo adeguato all'espletamento dell'incarico assunto e di contribuire al finanziamento del Movimento attraverso un contributo volontario. L'inadempienza è causa di incandidabilità a qualsiasi carica interna ed istituzionale.

Coloro che ricoprono incarichi elettivi, o di nomina politica, si impegnano a non servirsi della propria qualifica per realizzare comprovati vantaggi o profitti illegittimi a sé stessi o ad altri, non coincidenti con l'interesse pubblico.

Ogni Organo del Movimento vigila sull'osservanza dello Statuto da parte dei Soci e sul loro comportamento politico, trasmettendo la segnalazione a chi di competenza come da Statuto, che è tenuto a deliberare eventuali provvedimenti nei confronti di quanti non mantengono fede al debito morale assunto.

Il Socio che venga meno ai propri doveri politici e morali di aderente al Movimento, viene deferito da un qualunque Organismo territorialmente competente, a quello di livello immediatamente superiore, il quale delibera in merito se ne ha la facoltà, ovvero trasmette la segnalazione al competente Organo che procederà secondo le norme previste nel presente Regolamento o, quando il caso, al Comitato di Disciplina e Garanzia.

Il Comitato è convocato dal Presidente Federale o dal Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio, cui spetta il compito di redigere il verbale delle sedute.

L'Organismo giudicante procederà all'accertamento dei fatti ed all'eventuale audizione del Socio deferito.

La rinuncia al diritto alla difesa non esime l'Organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Il tesserato alla Lega Nord per l'Indipendenza della Padania che chiama in giudizio il Movimento, o suoi rappresentanti legali, decade dalla qualifica di socio militante o

sostenitore cui segue il deponimento dal Libro Soci. Indipendentemente dall'anzianità di militanza dell'interessato.

Art. 10 – Sanzioni

Le sanzioni applicabili sono:

- il richiamo scritto;
- la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi e l'automatica decadenza dalle cariche interne eventualmente ricoperte;
- l'espulsione dal Movimento a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività del Movimento o ne compromettano la sua immagine politica. Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere Socio del Movimento e per offrirne un'immagine consona ai suoi principi. Per gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività del Movimento si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni, siano esse verbali, a mezzo stampa o web; atteggiamenti anche omissivi, danneggino oggettivamente l'immagine del Movimento o di uno o più dei suoi associati, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

I Soci eletti alla carica di Parlamentare, di Europarlamentare o di Consigliere che aderiscano a gruppi diversi da quelli indicati dal Movimento, sono cancellati dai Libri Sociali con deliberazione adottata dal competente Organo, non appena acquisita ufficialmente l'informazione.

I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche nei confronti di Soci che ricoprono cariche interne al Movimento e dovranno contenere, qualora opportuno, l'indicazione per la sostituzione del Socio sospeso o espulso.

Ogni provvedimento sanzionatorio dovrà avere adeguata motivazione e, entro sette giorni dall'adozione, sarà inviato con lettera raccomandata A.R. all'interessato il quale avrà quindici giorni di tempo dalla data di spedizione della comunicazione per presentare ricorso inviandolo all'organo competente e all'Ufficio Regolamenti e Tesseramento istituito c/o la sede Federale.

Il rifiuto della comunicazione da parte del socio, non sospende l'esecutività del provvedimento e non consente alcun ricorso all'organo competente.

Art. 11 - Avviso di richiesta di provvedimento.

Il richiedente deve inviare copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio tramite lettera raccomandata A.R. contestualmente al Socio deferito e all'Organo giudicante.

Il Socio avrà tempo dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata per inviare all'Organo giudicante una propria memoria difensiva o una richiesta di audizione.

Eventuali comunicazioni pubbliche inerenti alla richiesta di provvedimento, dovranno essere autorizzate dal Segretario Nazionale competente. In assenza di tale autorizzazione ogni diffusione sarà sanzionabile a norma di Statuto.

Art. 12 - Procedimento sanzionatorio e ricorsi

Sino al 31 dicembre 2012 compreso, tutte le procedure sanzionatorie previste nel presente articolo, potranno essere iniziate solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione a procedere da parte del Comitato di Disciplina e Garanzia, ai sensi della norma transitoria n. 3 dello Statuto, la quale dovrà pervenire motivata esclusivamente da parte del Direttivo Nazionale.

Nel caso in cui l'Organo sanzionatorio competente sia il Comitato di Disciplina e Garanzia, la comunicazione inviata dal Direttivo Nazionale dovrà essere intesa sia come richiesta di autorizzazione a procedere sia come richiesta di provvedimento disciplinare.

Si specifica che le deliberazioni del Comitato di Disciplina e Garanzia, contrarie all'autorizzazione a procedere, sono inappellabili.

a) Richiamo scritto e sospensione

E' di competenza dei Consigli Provinciali su proposta anche della sezione cittadina, oppure di iniziativa dei Consigli Nazionali e Federale. Il ricorso a tale provvedimento deve essere inviato ai Probiviri Nazionali. Il provvedimento assunto dal Consiglio Federale è inappellabile.

b) Espulsione

Tutti i ricorsi per espulsione, pena la nullità degli stessi, dovranno essere inviati all'Ufficio Regolamenti e Tesseramento istituito c/o la sede Federale che provvederà ad istruirne la pratica, inoltrarli agli organi competenti e seguirne l'iter sino al loro completamento, comunicandone l'esito ai ricorrenti.

B -1 SOM con anzianità di militanza inferiore a 10 anni

Il Direttivo Provinciale, di propria iniziativa o su segnalazione della sezione cittadina, propone l'espulsione del SOM al Consiglio Nazionale che provvede alla sanzione, se lo ritiene opportuno.

La delibera di espulsione dei SOM con anzianità di militanza inferiore a 10 anni può essere emanata direttamente e autonomamente anche dal Consiglio Federale. Il SOM potrà presentare ricorso al Comitato Disciplinare e di Garanzia il cui giudizio è inappellabile.

B-2 SOM con anzianità di militanza uguale o superiore a 10 anni consecutivi

Il Direttivo Nazionale, su proposta del Direttivo Provinciale, valuta la richiesta di espulsione del SOM e la inoltra al Comitato di Disciplina e Garanzia che provvede alla sanzione, se lo ritiene opportuno.

Il SOM, con anzianità superiore o uguale a 10 anni, ma inferiore a 20, potrà presentare ricorso al Consiglio Federale.

Il SOM con militanza superiore o uguale a 20 anni ricorrerà al Presidente Federale. In entrambi i casi il giudizio è inappellabile.

B-3 Presidenti di Provincia, Parlamentari, Eurodeputati e Consiglieri Regionali.

Il Direttivo Nazionale propone l'espulsione del SOM al Comitato Disciplinare e di Garanzia che provvede alla sanzione, se lo ritiene opportuno.

Il ricorso in questo caso dovrà essere presentato al Presidente Federale la cui decisione è inappellabile.

B-4 Padri Fondatori

L'unico organo che può espellere i Padri Fondatori è il Consiglio Federale. Il ricorso dovrà essere presentato al Presidente Federale il cui giudizio è inappellabile.

Art. 13 - Provvedimenti Amministrativi

a) Azzeramento

L'azzeramento, ovvero il declassamento di almeno 2/3 dei SOM iscritti ad una sezione cittadina o di circoscrizione, spetta al Consiglio Nazionale o al Federale con decisione inappellabile.

L'azzeramento della militanza della sezione provinciale spetta al solo Consiglio Federale con sentenza inappellabile (art. 34 comma b dello Statuto).

b) Declassamento

Su proposta del Consiglio di Sezione, il Direttivo Provinciale procede al declassamento dei Soci Ordinari Militanti a soci sostenitori ai sensi dell'Art. 34 dello Statuto (comma a).

Contro tale delibera si ricorre al Direttivo Nazionale entro 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. I soggetti indicati dal primo comma dell'art.18 dello Statuto ricorrono al Comitato Disciplinare e di Garanzia. La decisione, in entrambi i casi, è inappellabile e deve essere comunicata all'interessato.

Il Consiglio Nazionale può procedere autonomamente alla verifica delle militanze e all'eventuale loro revoca.

c) Decadenza

Il Consiglio Nazionale o Provinciale delibera in ordine alla decadenza dei Soci Ordinari Militanti nel caso che questi non rinnovino la propria tessera entro il termine stabilito dall'art. 35 dello Statuto.

Art. 14 – Immediata esecutività

Tutte le deliberazioni sanzionatorie, di cui sia stato proposto appello all'organo competente, rimangono sospese sino alla definizione del ricorso, salvo che venga deliberata l'immediata esecutività.

In quest'ultimo caso, sino alla definitiva pronuncia dell'Organo d'appello competente, il Socio interessato dal provvedimento sanzionatorio non potrà svolgere attività all'interno del Movimento, né accedere alle sue sedi, né partecipare ad elezioni, sia in veste di candidato, sia in veste di votante ancorché membro di diritto.

L'organo competente a pronunciarsi in caso di appello contro provvedimenti sanzionatori, deve pronunciarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del ricorso. Se alla scadenza del termine sopra riportato, l'organo deputato all'appello non si sarà pronunciato, l'originaria sanzione rimane confermata e il ricorso rigettato.

In caso di sospensione, qualora l'organo competente accolga il ricorso, la sanzione viene ritenuta nulla e depennata da parte dell'Ufficio Tesseramento Federale. In tal caso, il socio sarà altresì reintegrato alle cariche eventualmente ricoperte al momento della sospensione.

Art. 15 – Periodo successivo al provvedimento di Sospensione.

Il Socio Ordinario Militante al termine della sospensione, per un periodo di sessanta giorni, dovrà dimostrare la propria militanza nella Sezione dove è tesserato. Durante tale periodo non potrà partecipare, né come soggetto attivo né come soggetto passivo, ad eventuali turni elettorali per i rinnovi dei direttivi che interessino, a qualunque livello, le Sezioni della Nazione in cui milita. Trascorsi i sessanta giorni stabiliti, il Consiglio Direttivo di Sezione comunale deve esprimere e verbalizzare il parere in merito alla conferma o meno della qualifica di SOM.

Il parere espresso dalla Sezione cittadina, entro sette giorni dalla sua adozione deve essere comunicato a mezzo e-mail, fax o raccomandata A.R., all'interessato e alla Segreteria Provinciale competente per territorio. In caso di parere negativo, il

Socio sanzionato può ricorrere in appello presso i Probiviri Nazionali il cui giudizio è inappellabile ai sensi dell'art. 54 dello Statuto.

Art. 16 - Riammissione al Movimento

La riammissione al Movimento, su richiesta del Consiglio Nazionale o Federale, è di competenza del Comitato Disciplinare e di Garanzia.

I soci riammessi al Movimento, dopo un periodo di autosospensione o auto declassamento, vengono reintegrati con la qualifica di Socio Sostenitore e, al fine di conservare l'anzianità di iscrizione al Movimento utile alla presentazione di richiesta di passaggio a Socio Ordinario Militante, hanno l'obbligo di regolarizzare la loro posizione per quanto riguarda le quote sociali non versate.

Art. 17 - Incompatibilità - Ineleggibilità

La carica di Segretario di Sezione Cittadina, Circoscrizionale e Provinciale non potrà essere immediatamente ricoperta dalla stessa persona, per più di due mandati consecutivi, salvo deroga motivata:

- del Consiglio Provinciale, quando si tratta di Sezione Comunale e Circoscrizionale;
- del Consiglio Nazionale quando si tratta di Segretario di Sezione Provinciale.

Un mandato si può considerare compiuto solo nel caso in cui la permanenza in carica abbia una durata non inferiore ai ventiquattro mesi per Segretario di Sezione e di Circoscrizione, e tre anni per quanto riguarda il Segretario Provinciale.

Tutte le cariche monocratiche interne al Movimento sono fra loro incompatibili, tale incompatibilità non si applica nel caso in cui una delle cariche sia quella di Vicesegretario Vicario Nazionale o Provinciale, quando nominato.

Sono altresì incompatibili le cariche elettive, ricoperte dal coniuge e/o parenti od affini sino al secondo grado, o dai conviventi, qualora siano pertinenti ad organi di pari livelli o immediatamente superiore o inferiore.

L'incompatibilità per parentela o affinità, di cui sopra, diviene condizione di incandidabilità quando il coniuge e/o uno dei parenti o affini sino al secondo grado, ricopre già una carica incompatibile ai sensi del comma precedente.

In presenza della candidatura di un SOM ad una carica monocratica o collegiale a qualsiasi livello, parenti e affini del candidato fino al secondo grado ed il coniuge, non hanno diritto di voto attivo o passivo.

Nel primo Congresso elettivo, successivo ad un periodo di commissariamento che ha interessato una Sezione di qualsiasi livello, è ineleggibile il Segretario che ha subito tale commissariamento per sfiducia dell'organo superiore. Il commissario non è immediatamente candidabile alla carica oggetto del commissariamento.

Salvo diversa deliberazione del Consiglio Federale, le cariche di Segretario di Sezione, Circoscrizione e Provincia, sono incompatibili con la carica di Parlamentare, Europarlamentare, Consigliere Regionale, Presidente di Provincia, Sindaco di capoluogo di Provincia, Sindaco di città con oltre 100.000 abitanti. Tale incompatibilità assume le caratteristiche di ineleggibilità quando il candidato ricopre già una delle cariche istituzionali di cui al presente comma.

E' incompatibile la carica di membro elettivo del Consiglio Nazionale con l'equivalente del Consiglio Federale.

Non possono essere ricoperti contemporaneamente più di una carica elettiva o più di un incarico retribuito, tale norma non ha effetto per le cariche ricoperte al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il lavoratore dipendente del Movimento è incandidabile alla carica di Segretario del livello presso il quale presta la propria opera.

L'incompatibilità con altre eventuali cariche amministrative sarà definita da apposita delibera del Consiglio Nazionale competente per territorio, ratificata dal Consiglio Federale.

Le opzioni fra cariche incompatibili devono effettuarsi entro quarantotto ore dall'avvenuta nomina o elezione, dandone comunicazione scritta all'organo competente.

Per i membri supplenti le quarantotto ore decorrono dalla data di convocazione.

Trascorso detto termine senza che l'interessato abbia espresso la propria scelta, lo stesso si considera automaticamente decaduto dalla carica ricoperta da più tempo.

E' altresì incompatibile il subentro del supplente, là dove previsto, quando l'interessato ha perso i requisiti richiesti per la candidatura alla medesima carica.

Il Segretario Provinciale in carica, non può presentare la propria candidatura a Segretario Nazionale in mancanza di dimissioni presentate precedentemente a 60 giorni dalla data di prima convocazione del Congresso Nazionale di riferimento.

Il Segretario Provinciale che si candida a Consigliere Regionale, al momento dell'accettazione della candidatura decade dalla carica e sarà sostituito da un commissario *ad acta* nominato dal Segretario Nazionale che provvederà a convocare il congresso per l'elezione del sostituto.

Art. 18 – Anzianità di militanza dei Candidati a cariche Amministrative e Politiche

La candidatura alle cariche amministrative o politiche potrà essere accettata solo se alla data del deposito delle relative liste elettorali gli interessati saranno in possesso di un'anzianità di tesseramento così specificata:

- 1 anno di iscrizione come SOM o Sostenitore per i Comuni con meno di 15.000 abitanti;
- 2 anni di iscrizione come SOM o Sostenitore per i comuni con più di 15.000 abitanti e le Province;
- 5 anni di iscrizione come SOM per le Regioni;
- 5 anni di iscrizione come SOM per le Politiche.

Tali anzianità, alla data di convalida della nomina, saranno richieste anche da parte di coloro che saranno nominati membri di governo regionale e nazionale.

Parimente le candidature alle cariche amministrative o politiche di coloro che in precedenti consultazioni elettorali erano inclusi in Liste Civiche o Partiti Politici contrapposti alle liste presentate dalla Lega Nord, saranno ammesse solo se alla data del deposito delle relative liste elettorali gli interessati risulteranno in possesso della seguente anzianità di tesseramento:

- 2 anni di iscrizione come SOM o Sostenitore per i Comuni con più di 15.000 abitanti e le Province;
- 10 anni di iscrizione come SOM per le Regioni;
- 10 anni di iscrizione come SOM per le Politiche.

Tali anzianità, alla data di convalida della nomina, saranno richieste anche da parte di coloro che verranno nominati Assessori.

Gli elenchi dei candidati o degli aspiranti Assessori dovranno essere inviati all'Ufficio Tesseramento Federale che verificherà le anzianità e rilascerà il successivo ed indispensabile "Nulla Osta".

Art. 19 - Organizzazione territoriale

Le Sezioni Nazionali che compongono la Confederazione, si articolano a loro volta, in Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali. Ciascuna Sezione è rappresentata

dal rispettivo Segretario e retta da un Consiglio di Sezione, eletti attraverso Assemblee o Congressi

Dal Segretario della Sezione Cittadina, competente per territorio, dipendono i Gruppi di Lavoro che operano nei centri privi di sezione comunale. Tali gruppi sono composti da simpatizzanti e soci sostenitori e sono coordinati da un Socio Ordinario Militante residente in loco. Hanno il compito di gestire, nell'ambito di loro competenza, la divulgazione del pensiero leghista attraverso i sistemi e i metodi ritenuti più efficaci.

Art. 20 – Costituzione di nuove Sezioni Comunali

La richiesta di costituzione di una sede cittadina deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo Provinciale da almeno 5 Soci Ordinari Militanti residenti nel comune di competenza della nuova sezione, non legati da vincoli di parentela sino al secondo grado previsto dall'art. 17 del presente Regolamento, per il realizzarsi di condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità. All'atto della costituzione si provvederà all'attribuzione d'ufficio degli associati residenti o domiciliati nel territorio di competenza.

La Sezione, una volta costituita, è un organo permanente sino a quando non ne venga decretato lo scioglimento da parte del Direttivo Provinciale.

Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento di un Congresso Provinciale straordinario, sono escluse convocazioni di Congressi di Sezione e di Circoscrizione che prevedano il rinnovo delle cariche interne.

Art. 21 - Il Controllo sugli Organi del Movimento

Fatta eccezione per la Circoscrizione, che non ha il potere di sciogliere la Sezione Comunale, ma solo la facoltà di chiedere alla Provincia di adottare tale provvedimento, il controllo si effettua da parte dell'Organo di livello superiore: mediante l'annullamento o la modificazione di singoli atti, assunti in palese difformità dallo Statuto, dai Regolamenti o dalla linea d'azione del Movimento.

Nei casi più gravi si provvederà allo scioglimento dell'Organo. Tale decisione ha efficacia immediata e deve contestualmente prevedere la nomina di un Commissario incaricato della gestione ordinaria e delle operazioni utili per la ricostituzione dell'Organismo entro sei mesi dallo scioglimento. Non saranno ammesse ulteriori proroghe a tale termine.

Le deliberazioni in merito ai provvedimenti disciplinari nei confronti degli Organi del Movimento, eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale e fatto salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto, sono appellabili entro quindici giorni dalla loro assunzione, presso l'Organismo di livello immediatamente superiore rispetto a quello che ha adottato il provvedimento.

Il ricorso in appello non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.